Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 17 giugno — Numero 142

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,42 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60 — Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato e n decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 29 maggio 1921, n. 723, *che dà piena ed intera esecuzione al trattato di lavoro concluso fra l'Italia e la Francia e firmato a Roma il 30 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di lavoro concluso fra l'Italia e la Francia e firmato a Roma il 30 settembre 1919, le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 17 maggio 1921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — SFORZA — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, ***contenente disposizioni relative al Consorzio zolfifero siciliano.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il decreto-Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675;

Veduto il R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri dell'industria e commercio e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le operazioni di sconto diretto delle note di pegno degli zolfi, indicate all'art. 28 della legge bancaria (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, e per le operazioni di anticipazioni sopra fedi di deposito di zolfi, indicate nel successivo art. 29 della stessa legge; il Banco di Sicilia potrà eccedere di 5 milioni la somma di lire 10 milioni di cui al secondo comma dell'art. 6 di detta legge, e la Banca d'Italia potrà eccedere sino a 35 milioni di lire, l'attuale limite normale della circolazione dei suoi biglietti.

Le dette eccedenze di circolazione, di lire 15 milioni pel Banco di Sicilia, e di lire 35 milioni per la Banca d'Italia, saranno esenti dagli aumenti di tassa di che all'art. 21 della citata legge bancaria modificata dalle leggi 29 dicembre 1912, n. 1346, e 31 dicembre 1913, n. 1393, a condizione che essi risultino esclusivamente applicate alle operazioni considerate nel presente articolo e siano coperte almeno col 40 0/0 di riserva metallica, effettiva od equiparata.

Una parte delle dette operazioni attribuite alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia potrà essere assunta dal Banco di Napoli, in base ad accordi soggetti all'approvazione del ministro del tesoro.

Nell'interesse degli Istituti anzidetti, sarà formato da ciascuno di essi, un fondo di garanzia, costituito con gli utili netti ricavati dalle operazioni indicate nel presente articolo.

Il detto fondo potrà essere investito in buoni del tesoro e gli interessi relativi andranno in aumento del fondo stesso; che sarà destinato a garantire le operazioni sugli zolfi.

Alla liquidazione delle operazioni autorizzate con le predette disposizioni, la quale dovrà aver luogo non più tardi del 31 dicembre 1923, il fondo di garanzia verrà dagli Istituti ripartito a metà col tesoro.

Art. 2.

È prorogata, sino al 31 dicembre 1923, la facoltà concessa alla Banca d'Italia dal decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675, di impiegare la sua riserva metallica in cambiali sull'estero, in buoni del tesoro di Stati forestieri e in certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, per una quota eguale a quella stabilita per gli altri due Istituti di emissione dall'art. 11 della legge bancaria (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204.

È pure prorogata sino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, a tutti gli Istituti di emissione, dallo stesso decreto Luogotenenziale, di comprendere nella rispettiva riserva i certificati di somme depositate in conto corrente all'estero per un valore superiore a quello indicato nell'ultimo capoverso del citato art. 11 della legge bancaria.

A modificazione dell'art. 4 del Nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1922, la riserva dei debiti a vista degli Istituti di emissione potrà essere composta nei modi indicati dall'art. 3 del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella ***Gazzetta ufficiale*** **del Regno.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, ***che ripristina la libertà del commercio dei cambi con l'estero.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1956, 13 maggio 1919, n. 696, e i Nostri decreti 18 aprile 1920, n. 471, e 24 gennaio 1921, n. 8, sul commercio dei cambi con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nell'interesse della economia nazionale, il regime adottato durante la guerra circa il mercato dei cambi sull'estero, restaurando con opportune cautele la libertà delle contrattazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commercio dei cambi con l'estero, è libero.

Coloro che intendono di esercitare tale commercio dovranno farne denuncia alla Camera di commercio del distretto nel quale risiedono e tenere il registro prescritto dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 698.

Sono revocate rispetto a qualsiasi destinazione le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di contrattare in valuta estera il prezzo delle merci da esportare e quelle riguardanti il rilascio dei certificati di esportazione.

Art. 2.

Sino a nuova disposizione, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è conservato per eseguire le operazioni inerenti alla raccolta dei mezzi di pagamento occorrenti al R. tesoro per provvedere alle spese dello Stato all'estero.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministro del tesoro, che provvederà ad approvare, con propri decreti, le modificazioni da introdursi nello statuto di esso.

Art. 3.

Il tesoro ha facoltà di chiedere alle Banche o Ditte bancarie esercenti il commercio dei cambi la comunicazione di dati riguardanti la consistenza dei loro crediti verso l'estero e l'ammontare dei loro debiti verso l'estero, rappresentati da giacenze in lire presso di esse a credito di corrispondenti esteri e nonchè di ordinare eventualmente proprie ispezioni.

Art. 4.

Sino a nuova disposizione, rimane fermo quanto dispone l'art. 8 del nostro decreto 24 gennaio 1921, n. 8, circa l'invio all'estero dei titoli italiani o cedole di titoli italiani pagabili all'estero in oro o in valuta estera alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso.

Rimangono subordinati alla preventiva autorizzazione del ministro del tesoro i finanziamenti all'estero e l'apertura all'estero di filiali di banche italiane, ai sensi del Nostro decreto 11 settembre 1919, n. 1674.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — ALESSIO — FACTA.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, *che apporta modificazioni al R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, relativo al funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Veduto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, che stabilisce norme per il funzionamento del Consorzio predetto;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, concernente provvedimenti relativi al credito navale;

Veduto il Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1461, che proroga i termini assegnati al Consorzio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione del Reale decreto 23 maggio 1915, n. 700, il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, ha facoltà di elevare il suo capitale da L. 35 milioni a L. 100 milioni.

Sino a L. 50 milioni l'aumento potrà effettuarsi mediante prelevamento dal fondo di garanzia, quale sarà per risultare alla data nella quale si darà esecuzione alle presenti disposizioni. Per gli altri 50 milioni il Consorzio potrà ammettere nuovi partecipanti. La parte del fondo di garanzia che rimarrà disponibile dopo effettuato il prelevamento di che al comma precedente profitterà a tutti i consorziati, vecchi e nuovi, in proporzione dei capitali rispettivi.

Il ministro del tesoro, ove lo ravvisi opportuno nell'interesse dell'economia generale, potrà consentire alla Cassa dei depositi e prestiti di partecipare al Consorzio, nei limiti e nelle forme che stabilirà con i suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti. In niun caso, peraltro, la quota di partecipazione della Cassa dei depositi e prestiti supererà quelle riunite degli altri partecipanti.

Finchè il capitale del Consorzio non ecceda i detti 100 milioni, il limite delle operazioni consentite al Consorzio è fissato in una somma massima pari al decuplo dei primi 50 milioni di capitale e al quinto del capitale eccedente i 50 milioni.

Le speciali sovvenzioni considerate dal decreto legislativo 5 novembre 1916, n. 1661, potranno raggiungere complessivamente una somma non superiore a 225 milioni.

Fermo restando il versamento al fondo di garanzia delle somme rappresentanti i profitti netti del Consorzio di che all'art. 8 lettera a) del Reale decreto 23 maggio 1915, n. 700, il contributo degli Istituti di emissione, disposto dall'articolo stesso lettera b) modificato dall'art 2 del decreto-legge 23 settembre 1920, n 1461, sarà commisurato per i primi 450 milioni di risconto, alla quarta parte degli utili netti che gli Istituti di emissione ricaveranno dal risconto medesimo, e per gli ulteriori risconti alla ottava parte degli utili stessi

Il capitale del Consorzio, previo consenso dei ministri del tesoro e per l'industria e il commercio, potrà essere ulteriormente elevato, ma non mai oltre il limite massimo di 200 milioni di lire. In tal caso l'ammontare delle operazioni potrà aumentare nella ragione del quintuplo della nuova quota del capitale effettivamente versato.

Il ministro del tesoro, di concerto con il ministro per l'industria e il commercio, approverà con proprio decreto le modificazioni che si renderanno necessarie allo statuto del Consorzio per la esecuzione di questo articolo.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione delle presenti disposizioni, saranno sottoposti, per ogni loro conseguenza, alla tassa fissa di L. 2,70.

Art 2

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto legge 10 giugno 1921, n. 739 *che reca disposizioni circa la conversione della valuta austro-ungarica in valuta italiana nel territorio della Dalmazia annesso all Italia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col guardasigilli, ministro di giustizia e degli affari di culto, col ministro delle finanze, col ministro per l'industria e commercio e col ministro delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la conversione delle valute austro-ungariche in valute italiane nel territorio della Dalmazia annesso all'Italia con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, è assegnato un fondo di 60 milioni di lire.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere tale somma nel proprio bilancio passivo.

Art. 2.

Nel territorio indicato nel precedente articolo, le valute austro-ungariche cesseranno di avere corso legale alla mezzanotte del giorno 19 giugno 1921 e saranno, a tutti gli effetti di legge, sostituite dalle valute italiane.

Art. 3.

La conversione delle valute austro-ungariche in quelle italiane sarà fatta dal giorno 20 giugno a tutto il 4 luglio 1921, compresi i giorni festivi, salvo per l'isola di Lagosta e per gli isolotti adiacenti, ove la conversione sarà effettuata dal giorno 30 giugno a tutto il 4 luglio, compresi i giorni festivi.

Art. 4.

La conversione in valute italiane delle valute austro-ungariche, costituite da biglietti della Banca austro-ungarica non stampigliati da altri Stati, verrà eseguita a favore dei possessori della tessera annonaria permanente, di data anteriore al 15 maggio 1921, che abbiano la loro dimora nel territorio di cui all'art. 1. Dalla conversione saranno esclusi i biglietti da 1000 corone di serie superiori al n. 1200.

La conversione avrà luogo per l'importo massimo di 3000 corone per ognuna delle persone indicate nella tessera, ai tassi di cent. 40 per corona fino ai 2/5 della somma presentata al cambio, di centesimi 20 per il quinto successivo e di centesimi 10 per la rimanenza.

Sul primo quinto verrà, inoltre, concesso il supplemento di centesimi 20 stabilito dal Regio decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2227.

La conversione si effettuerà soltanto per le partite di biglietti che rappresentino un multiplo di cinque.

I profughi dai territori dalmati non assegnati all'Italia dal Trattato di Rapallo, potranno, in luogo della tessera annonaria, produrre un certificato della competente autorità consolare o politica italiana attestante la loro qualità, la loro dimora nel Regno, ivi compreso il territorio di cui all'art. 1°; e lo stato della loro famiglia. In base a tale certificato e previ eventuali opportuni accertamenti, l'Ufficio provvisorio del tesoro in Zara autorizzerà l'importazione nel territorio annesso delle valute austro-ungariche agli effetti della conversione stabilita dal presente articolo e dall'articolo seguente.

Art. 5.

Ove i possessori delle valute austro-ungariche richiedano la conversione per somma superiore a quella risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, dovranno presentare:

a) la tessera annonaria o il certificato di cui all'ultimo comma dell'art. 4;

b) una dichiarazione firmata, con la quale, sotto il vincolo del giuramento, attestino che le valute di cui chiedono la conversione sono di loro esclusiva proprietà e non sono ad essi pervenute in seguito ad accordi fatti con terzi posteriormente alla pubblicazione del presente decreto o ad acquisti di corone austro-ungariche compiuti allo scopo di ottenere il cambio di una somma maggiore di quella anteriormente posseduta. Le dichiarazioni non conformi al vero saranno punite ai sensi delle disposizioni vigenti per il reato di truffa;

c) un certificato della sezione di imposte indicante il reddito accertato agli effetti dell'imposta sulla rendita per l'anno 1920, oppure, per i profughi dai territori dalmati che non sono stati occupati dal R. esercito, altro certificato che venga a quello ritenuto equipollente dall'Ufficio provvisorio del tesoro in Zara.

La conversione sarà effettuata fino al limite di un decimo della somma risultante dalla capitalizzazione al 5 per cento del reddito suddetto, diminuita di quanto sia stato convertito in base all'articolo precedente ai possessori di reddito compresi nella tessera annonaria e omettendosi le frazioni inferiori ad una corona.

La conversione avverrà ai tassi e nelle proporzioni indicate all'articolo precedente.

Art. 6.

Per le persone eventualmente sprovviste della tessera annonaria o del certificato di cui all'ultimo comma dell'art. 4 la conversione delle valute austro-ungariche sarà fatta al tasso di centesimi 10 per ogni corona, limitatamente a corone 300, e dovrà essere autorizzata dal locale comando dei Reali carabinieri, ai quali i richiedenti dovranno giustificare la ragione del loro soggiorno nel territorio indicato all'art. 1 del presente decreto.

Per le valute austro-ungariche in possesso dei militari del Regio esercito e della Regia marina, la conversione sarà fatta al tasso di centesimi 10 per corona dalle stesse autorità che provvedono al pagamento dei loro soldi o competenze e fino al limite di 250 corone per gli ufficiali, di 100 corone per i sottufficiali e di corone 50 per i militari di truppa.

Art. 7.

Le persone nate nel territorio di cui all'art. 1° del presente decreto, le quali dopo il 1° agosto 1914 si siano trasferite dal territorio suddetto nel Regno e tuttora vi risiedano, saranno ammesse alla conversione soltanto nel caso previsto dall'art. 5.

All'uopo presenteranno, in luogo della tessera annonaria, un certificato del sindaco del luogo di nascita che attesti gli estremi innanzi indicati, la data della nascita e lo stato della loro famiglia.

L'ammissione alla conversione non ha luogo per quelle tra le persone indicate al comma primo del presente articolo che siano tuttora comprese in una tessera annonaria posseduta da altre persone.

Art. 8.

Agli Enti morali ed alle persone giuridiche registrate presso un tribunale sarà fatta la conversione, al saggio di centesimi 10 per corona, del numerario in cassa alla sera del 19 giugno 1921 ed, in ogni caso, per una somma non superiore al sesto delle entrate lorde dell'ultimo bilancio approvato.

Il numerario effettivamente in cassa e l'importo delle entrate innanzi menzionate dovranno risultare da apposita dichiarazione dai legali rappresentanti.

Alle Società commerciali protocollate presso un registro di commercio sarà fatta la conversione, allo stesso saggio di centesimi 10 per corona, del numerario in cassa alla sera del 19 giugno 1921 e, in ogni caso, per una somma non superiore al cinquantesimo del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio, dedotto il valore degli immobili e degli impianti occorrenti all'esercizio della loro industria o commercio. Tale valore sarà determinato detraendo dallo importo degli stabili e degli impianti l'ammontare dei debiti ipotecari effettivamente gravanti su essi.

Il numerario in cassa, l'ammontare del capitale e delle riserve, nonchè il valore degli immobili e degli impianti determinati come sopra, dovranno risultare da una dichiarazione dei legali rappresentanti delle Società.

Le dichiarazioni non conformi al vero saranno punite ai sensi delle disposizioni vigenti per il reato di truffa.

Art. 9.

Gli Istituti di credito indicheranno, entro il periodo di tempo stabilito per la conversione, all'ufficio provvisorio del tesoro in Zara:

a) l'ammontare del capitale e delle riserve, indicando come l'uno e le altre siano attualmente costituite, nonchè le date della loro primitiva costituzione e dei successivi aumenti;

b) se e quale parte degli utili, già liquidati, sia da imputarsi alle riserve giusta gli statuti o regolamenti;

c) i saldi dei depositi da convertirsi ai sensi dell'art. 12.

L'ufficio provvisorio del tesoro in Zara, fatti gli opportuni accertamenti, convertirà le partite liquide di cui alle lettere *a*) e *b*) applicando i saggi di cui all'art. 11, a seconda delle epoche in cui le partite stesse furono costituite od aumentate, e corrisponderà agli Istituti le somme necessarie per la conversione dei depositi giusta l'accennato art. 12.

In attesa che siano espletati gli accertamenti anzidetti, l'ufficio provvisorio del tesoro in Zara potrà consentire agli Istituti di credito anticipazioni in lire su deposito di corone fino ad un decimo dell'ammontare presuntivo dei depositi ammessi alla conversione.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto non si applicano alle monete di argento che sono ammesse alla conversione senza limite di somma al tasso di centesimi 80 per corona, ed alle monete di nichel, bronzo e metallo misto che, fatta eccezione per gli Istituti di credito, potranno essere presentate alla conversione nel limite massimo di 5 corone per ciascun richiedente e che saranno valutate alla pari.

Per gli Istituti di credito, la somma di monete di nichel, bronzo o metallo misto non potrà eccedere l'uno per cento del fondo di cassa alla sera del 19 giugno 1921.

Art. 11.

Le obbligazioni pagabili nel territorio di cui all'art. 1 in corone ed i depositi giudiziari saranno, a decorrere dal giorno 21 luglio 1921, convertiti in lire al tasso di centesimi 60 se contratte od effettuati anteriormente al 3 novembre 1918, al tasso di centesimi 40 se contratte od effettuati dal 4 novembre 1918 al 9 aprile 1919, al tasso di centesimi 20 se contratte od effettuati dal 10 aprile 1919 al 30 settembre 1919 ed al tasso di centesimi 10 se contratte od effettuati successivamente, salvo i casi in cui dal presente decreto o dalle convenzioni da cui le obbligazioni traggono origine sia stato stabilito diversamente.

Fino a nuova disposizione e salvo quanto è stabilito dai trattati internazionali in vigore, resta sospeso tanto nei riguardi dei debitori quanto nei riguardi dei creditori la estinzione delle obbligazioni, compresi i depositi bancari, stilate in corone tra persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio di cui all'art. 1 del presente decreto e persone fisiche e giuridiche residenti nelle regioni dell'ex Monarchia austro-ungarica non annesse all'Italia.

Art. 12.

Gli Istituti di credito convertiranno in lire i depositi in corone esistenti alla sera del 9 aprile 1919, presso i loro stabilimenti situati nel territorio indicato all'art. 1° del presente decreto, purchè costituiti anteriormente al 9 aprile 1919.

La conversione sarà fatta fino alla concorrenza del saldo che i depositi presentavano alla sera del 9 aprile 1919 ed applicando il saggio di centesimi 60 per corona al saldo eventualmente esistente al 3 novembre 1918 ed il saggio di centesimi 40 per corona alla differenza tra il saldo suddetto e quello al 9 aprile 1919.

Nella determinazione dei saldi non saranno calcolati gli interessi in corso di maturazione alle date suddette.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma non si applicano ai depositi a risparmio, che saranno dagli Istituti di credito ammessi alla conversione qualunque sia la data della loro creazione. Su di essi non potrà però essere convertita una somma superiore al limite massimo stabilito per i depositi della specie dagli statuti e dai regolamenti degli Istituti di credito e, in difetto, una somma superiore a 8000 corone. La conversione sarà fatta applicando i saggi sopra indicati, nonchè quello di centesimi 20 per corona per la differenza tra il saldo alla sera del 9 aprile 1919 e quello alla sera del 20 settembre 1919 ed il saggio di centesimi 10 per corona alla rimanenza fino a raggiungere il limite massimo ammesso alla conversione.

Dalla conversione sono esclusi i depositi di qualunque specie, che, per dichiarazione scritta dei titolari, da farsi entro il 20 giugno 1921, devono rimanere costituiti in corone.

Art. 13.

I depositi che, essendo stati costituiti dopo il 9 aprile 1919, restano esclusi dalla conversione da effettuarsi dagli Istituti di credito in forza del precedente articolo, potranno essere convertiti direttamente dall'ufficio provvisorio del tesoro in Zara, subordinatamente alle condizioni seguenti:

1° che il titolare fosse compreso nel momento in cui il deposito fu costituito, tra i contribuenti per l'imposta sulla industria nel territorio di cui all'articolo 1;

2° che esso provi che le partite accreditate traggono origine da vendite di merci e di derrate effettuate nella Dalmazia già occupata dalle truppe italiane ed a clienti ivi dimoranti.

Anche gli aumenti verificatisi posteriormente al 9 aprile 1919 su depositi costituiti anteriormente a tale data potranno essere convertiti direttamente dall'Ufficio provvisorio del tesoro in Zara quando il titolare dimostri che alla data suddetta era compreso tra i contribuenti per l'imposta sulla industria e produca la prova indicata al numero 2 del presente comma.

L'Ufficio provvisorio del tesoro in Zara, in base alle prove suddette, ammetterà alla conversione i depositi e gli aumenti di cui trattasi nel più breve tempo possibile, ai saggi seguenti:

centesimi 20 per corona, per i saldi al 30 settembre 1919, oppure per la differenza tra il saldo esistente al 9 aprile 1919 e quello al 30 settembre 1919;

centesimi 10 per corona, per la rimanenza.

Art. 14.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto e fino a tutto il 4 luglio 1921, è vietato agli Istituti di credito di accettare nuovi depositi in corone e di fare qualsiasi operazione in corone su quelli già esistenti, fatta eccezione per i depositi esclusi dalla conversione per espressa volontà dei titolari o per disposizione del presente decreto.

Il pagamento di qualsiasi obbligazione scadente dal giorno 20 giugno a tutto il 4 luglio 1921, è prorogato al 5 luglio 1921.

Art. 15.

È data facoltà a tutti coloro che ai termini del presente decreto hanno diritto alla conversione in valuta italiana delle valute austro-ungariche di esibire, nel periodo che sarà stabilito dall'Ufficio provvisorio del tesoro in Zara, tutti gli altri biglietti in loro possesso, compresi quelli da corone 1000 di serie superiori al n. 1400.

I biglietti esibiti resteranno provvisoriamente depositati presso la succursale a Zara della Banca d'Italia ed agli esibitori verrà rilasciata apposita ricevuta all'esclusivo scopo di poterè, a suo tempo, far valere i loro eventuali diritti sulle attività dell'ex Banca austro-ungarica ai sensi dell'art. 206 del Trattato di S. Germano.

Art. 16.

A decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, non saranno più emessi dagli uffici postali del territorio di cui all'art. 1 vaglia in corone.

I vaglia postali in corone, emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non riscossi entro il giorno in cui la valuta austro-ungarica cesserà di avere corso legale, saranno pagati in lire ai tassi stabiliti dall'art. 11.

Art. 17.

Qualora ad un pagamento, da estinguersi in base ad obbligazioni continuative, corrisponda una prestazione o uso di cose o di opere da compiersi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il ragguaglio fra la corona e la lira è stabilito nelle misure seguenti:

centesimi 60 di lira, per le obbligazioni costituite prima del 3 novembre 1918;

centesimi 40 di lira, per le obbligazioni costituite dal 4 novembre 1918 al 9 aprile 1919;

centesimi 20 di lira, per le obbligazioni costituite dal 10 aprile 1919 al 30 settembre 1919;

centesimi 10 di lira, per le obbligazioni costituite posteriormente.

Per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione sarà provveduto con Nostro decreto, su proposta del presidente del Consiglio, di concerto coi ministri per l'industria e commercio e col ministro del tesoro.

Art. 18.

Gli Istituti e gli Enti morali del territorio di cui all'art. 1 del presente decreto che, per fini di beneficenza o di assistenza sociale e senza scopo di lucro, svolgano la loro azione o compiano operazioni esclusivamente nel territorio suddetto, potranno, ove dimostrino che, per effetto dell'applicazione del presente decreto, hanno subito una tale diminuzione nella consistenza del loro patrimonio o delle loro attività da non poter ulteriormente adempiere ai fini statutari principali, ottenere uno speciale sussidio dallo Stato sotto forma di mutuo di favore o in altra forma da stabilirsi ai sensi dell'ultimo comma del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227.

Art. 19.

Qualora l'applicazione di uno dei rapporti previsti dai precedenti articoli abbia per effetto, nella esecuzione di una obbligazione, un rilevante danno di un contraente ed un notevole arricchimento dell'altro, può la parte che vi abbia interesse adire la competente Corte di giustizia di prima istanza, la quale, nel più breve termine possibile, dopo avere tentata la conciliazione, deciderà, previo procedimento in conformità alle norme del vigente regolamento di procedura civile, secondo criteri di equità, se possa farsi luogo alla modificazione dei patti contrattuali per quanto si riferisce al ragguaglio o se debba procedersi allo scioglimento del contratto.

Eguale facoltà spetta a chi abbia assunto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto l'obbligo di stipulare un contratto, qualora la stipulazione in denaro sia stata nel contratto preliminare fissata in corone.

Le petizioni dovranno essere presentate nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Avverso la sentenza emanata dalla Corte di giustizia di prima istanza non è ammesso alcun gravame. Contro il decreto che rifiuti l'avviamento della procedura è ammesso il ricorso alla Corte di appello.

I verbali di conciliazione terranno luogo del contratto e le sen-

tenze delle Corti di giustizia avranno valore di titolo esecutivo a norma del regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie.

Art. 20.

Le disposizioni del presente decreto non hanno alcuna efficacia per i pagamenti effettuati prima del giorno 20 giugno 1921.

Art. 21.

Tutti gli atti che hanno per oggetto la conversione delle valute austro-ungariche in valute italiane sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta.

Art. 22.

Per provvedere alle operazioni di conversione stabilite dal presente decreto, il Ministero del tesoro potrà valersi delle facoltà conferitegli dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 371.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FERA — FACTA — ALESSIO — PASQUALINO VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 706, *che applica il sistema dei ruoli aperti a talune categorie del personale civile dell'Eritrea e della Somalia italiana.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205 e 5 aprile 1908, n. 161;

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, nn. 2231 e 2325; 7 giugno 1920, n. 759 e 16 gennaio 1921, n. 10;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Art. 1.

Pel personale di prima categoria dei ruoli coloniali della Eritrea e della Somalia italiana, approvati rispettivamente coi RR. decreti 10 dicembre 1914, n. 1510 e 4 luglio 1910, n. 562, gli stipendi, i relativi aumenti periodici od i gradi, in relazione al sistema dei ruoli aperti, sono stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Pel personale di seconda categoria della Eritrea, gli stipendi, i relativi aumenti periodici ed i gradi, in relazione al sistema dei ruoli aperti sono stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto, tabella che sostituisce quella approvata con l'art. 2 del R. decreto 19 settembre 1919, n. 839.

Art. 2.

Le promozioni al grado di consigliere sono conferite ai consiglieri aggiunti esclusivamente mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso i consiglieri aggiunti i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado in colonia od oltre confine alla dipendenza del Governo della colonia medesima, escluso il periodo del volontario e che, a giudizio del governatore, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 3.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle sue attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e due orali. Delle prove scritte, due sono di carattere teorico su argomenti di natura coloniale, e la terza consiste nella risoluzione di questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti l'amministrazione della colonia. Delle prove orali, una consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'amministrazione stessa, e l'altra deve dimostrare nel candidato la conoscenza di una almeno delle lingue parlate in colonia, in modo da poter fare a meno dell'opera di un interprete.

Per il giudizio sul servizio prestato, la Commissione tiene presente, oltre i titoli, i lavori d'ufficio e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del governatore, alla cui dipendenza il candidato sia stato.

Art. 4.

L'esame di concorso può aver luogo a Roma o in colonia.

Nel caso in cui abbia luogo a Roma, la Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971; quando invece abbia luogo in colonia, la nomina della Commissione esaminatrice sarà fatta dal ministro delle colonie, sentito il governatore.

Per le prove sulle lingue coloniali, alla Commissione sono aggregati uno o più esaminatori, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 5.

Le promozioni al grado di direttore coloniale sono conferite ai consiglieri che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado in colonia od oltre confine alla dipendenza del Governo della colonia medesima, su designazione della Commissione di avanzamento, per merito comparativo, in base ai criteri di cui ai comma 2° e 3° dell'art. 52 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 6.

Le promozioni al grado di ufficiale coloniale nel personale di 2ª categoria della Eritrea, sono conferite agli aiutanti, per due terzi dei posti, mediante concorso per esame e, per un terzo, per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli aiutanti i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado in colonia od oltre confine, alla dipendenza del Governo della colonia medesima, e che, a giudizio del governatore, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono fatte fra gli aiutanti che abbiano compiuto almeno sedici anni di effettivo servizio nel grado, su parere favorevole della Commissione di avanzamento.

Art. 7.

Per i concorsi ad ufficiale coloniale, l'esame, di cultura è di carattere teorico-pratico su argomenti riguardanti l'amministrazione coloniale e consta di due prove scritte e di una orale. È facoltativo sottoporsi alla prova orale su una delle lingue parlate in colonia; del risultato di tale prova sarà tenuto conto nella determinazione del voto complessivo da assegnarsi al candidato, secondo le norme che verranno stabilite nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice da nominarsi dal governatore è composta di tre funzionari di prima categoria dell'Amministrazione coloniale, due dei quali di grado non inferiore a direttore coloniale.

Per la prova sulle lingue, alla Commissione sono aggregati uno o più esaminatori a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

Ai concorsi per consigliere e per ufficiale coloniale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, ultimi tre comma, ed 8, del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 9.

Agli effetti degli aumenti graduali di stipendio stabiliti dalle tabelle annesse al presente decreto, il servizio effettivamente prestato in colonia è computato in ragione del doppio per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi, analogamente a quanto dispongono, agli effetti della pensione, gli articoli 68 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, 24 del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, ed 1 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, numero 565.

Art. 10.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per un periodo di tempo complessivo superiore a quello stabilito dalle norme vigenti in ciascuna colonia per le licenze ordinarie, quelle straordinarie per infermità e le brevi licenze, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o frazioni di essi che eccedono il periodo suindicato, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o ad altro ufficio pubblico.

Qualora l'assenza sia dovuta ad aspettativa per infermità il relativo periodo si calcola per metà; se invece dipende da licenza straordinaria o da aspettativa per motivi di famiglia, l'aumento di stipendio viene ritardato per tutto il periodo di assenza.

Art. 11.

Fermo per gli impiegati civili il disposto dall'art. 18 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'ufficiale che, senza interruzione di servizio, passi dal R. esercito o dalla R. marina nei ruoli coloniali, il servizio militare prestato si computa per intero dal giorno della nomina a sottotenente o a guardiamarina.

Art. 12.

Agli impiegati che, in modo continuativo, in colonia od oltre confine, abbiano prestato un servizio in qualità di straordinario, avventizio od assimilato, in virtù di un contratto o di un provvedimento governatoriale e senza interruzione, siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario, avventizio od assimilato.

Non si computano le frazioni di tre anni.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Nella prima attuazione della tabella *A* annessa al presente decreto, saranno osservate le norme seguenti per l'assegnazione del personale di prima categoria nei vari gradi.

Gli attuali agenti coloniali di grado superiore di 1ª e 2ª classe della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 1ª e 2ª classe della Somalia italiana, prenderanno posto nel grado di direttore coloniale.

La loro anzianità di nomina a direttore coloniale decorre dalla data di nomina ad agente coloniale di 2ª classe; sarà tuttavia tenuto conto del servizio prestato quale agente di 3ª classe agli effetti della determinazione dello stipendio loro spettante giusta la tabella *A* annessa al presente decreto.

Gli attuali agenti coloniali di grado superiore di 3ª e 4ª classe della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 3ª e 4ª classe della Somalia, prenderanno posto nel grado di consigliere.

Gli attuali agenti coloniali di 5ª classe della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 5ª classe della Somalia prendono posto nel grado di consigliere con anzianità dall'andata in vigore del presente decreto, a meno che la loro promozione alla 5ª classe non sia avvenuta posteriormente al 1° dicembre 1919, nel quale caso essi prenderanno posto nel grado di consigliere con anzianità dalla data di tale promozione.

Gli attuali agenti coloniali di grado inferiore della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 6ª e 7ª classe della Somalia, prenderanno posto nel grado di consigliere aggiunto.

Art. 14.

Saranno osservate le norme seguenti per la assegnazione, nei gradi stabiliti dalla tabella *B*, del personale di 2ª categoria appartenente ai ruoli approvati con R. decreto 19 settembre 1909, numero 839.

Gli attuali ufficiali coloniali di 2ª categoria dei ruoli suddetti prenderanno posto nel grado di ufficiale coloniale in base alla rispettiva anzianità.

Gli attuali scrivani coloniali dei ruoli predetti che alla data di attuazione del presente decreto abbiano una anzianità di servizio non inferiore agli anni 12 prenderanno posto nel grado di ufficiale coloniale previo un concorso per esame che avrà luogo in base alle norme stabilite negli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Tale concorso sarà bandito entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la decorrenza delle nomine resta stabilita alla data del decreto che conferisce le nomine stesse.

Tali promozioni saranno concesse anche in eccedenza ai posti di ufficiale coloniale stabiliti nella tabella organica; in tale caso i posti stessi, come pure i posti conferiti alla prima attuazione del presente decreto oltre il numero di ufficiali coloniali stabilito nella tabella organica, restano senz'altro soppressi quando i funzionari cessino di far parte dell'Amministrazione.

Art. 15.

I funzionari di seconda categoria dell'Eritrea che si trovano in servizio attualmente oltre il numero di 30 fissato nella tabella *B*) annessa al presente decreto e dall'art. 2 del R. decreto 19 settembre 1919, n. 839, non potranno essere sostituiti a nessun titolo.

Art. 16.

Gli attuali ufficiali coloniali di prima categoria di 1ª e 2ª classe del ruolo della Eritrea, annesso all'ordinamento approvato col Regio decreto 22 settembre 1905, n. 507, conservano il titolo di cui ora sono provvisti e avranno il trattamento economico stabilito, nella tabella *A* annessa al presente decreto, per il grado di consigliere, col diritto ad essere collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi relativi a tale grado, con anzianità dalla data in cui furono promossi alla 2ª classe del loro ruolo.

I relativi posti di ruolo si intendono soppressi mano mano che si renderanno comunque vacanti.

Art. 17.

Gli attuali ufficiali coloniali di seconda categoria, appartenenti

al ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 conservano il titolo di cui sono ora provvisti, e avranno il trattamento economico stabilito nella tabella *B* annessa al presente decreto per il grado di ufficiale coloniale, con diritto a essere collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi relativi a tale grado, con anzianità dalla data in cui furono nominati ufficiali coloniali del loro ruolo.

I relativi posti di ruolo si intendono soppressi mano mano che si renderanno comunque vacanti.

Art. 18.

Gli impiegati coloniali in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado in cui siano collocati, a norma degli articoli 13, 14, 16 e 17 del presente decreto, compreso nel primo grado il servizio prestato come alunno, volontario od aspirante.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati, agli effetti del comma precedente e dell'art. 40 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 dello stesso R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e negli articoli 9 e 11 del presente decreto.

Art. 19.

Per gli impiegati di seconda categoria della Eritrea provenienti dai sottufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, che prima della nomina nei ruoli coloniali avessero conseguito il diritto ad un impiego civile, giusta le leggi allora in vigore, il servizio militare effettivamente prestato è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 40 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 20.

Agli attuali impiegati che prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in colonia od oltre confine in qualità di straordinario, avventizio od assimilato, in virtù di contratto o di un provvedimento speciale ministeriale o del Governo locale e, senza interruzione, siano stati assunti in ruolo, è concessa, dal primo periodo del servizio in ruolo, nel grado in cui saranno collocati a norma degli articoli 13, 14, 16 e 17 del presente decreto, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio eguale al terzo degli anni del servizio prestato nella qualità di straordinario, avventizio od assimilato.

Per gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei nuovi quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 21.

Nella prima attuazione delle tabelle annesse al presente decreto gli impiegati non possono conseguire sull'attuale loro stipendio, compreso il miglioramento concesso col D. L. 13 giugno 1918 n. 909, un aumento superiore a L. 2000 eccetto il caso in cui un aumento maggiore derivi dallo stipendio iniziale dei nuovi gradi in cui saranno rispettivamente collocati.

Agli impiegati invece ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000 è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di tale somma. La differenza verrà concessa nei tre anni successivi alla data di applicazione del presente decreto, in ragione di un terzo per ogni anno indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino al raggiungimento del massimo.

L'impiegato provvisto del cennato trattamento, avrà però diritto di conseguire durante il triennio, lo stipendio maggiore al quale per effetto di aumenti periodici normali, pervenissero altri impiegati dello stesso ruolo, aventi pari o minore anzianità nel grado, e ciò fino a quando, indipendentemente da tale beneficio, ad esso non competerà un trattamento migliore.

Art. 22.

Su proposta motivata dal Governatore, sentita la Commissione di avanzamento, nella prima attuazione del presente decreto, potranno ottenere la nomina a direttori coloniali in soprannumero nel ruolo dell'Eritrea, persone che abbiano prestato per non meno di dieci anni servizio oltre i confini terrestri della predetta colonia, in base a regolare contratto con la Direzione centrale degli affari coloniali già esistente presso il Ministero degli esteri. I posti in tal modo istituiti in soprannumero restano senz'altro soppressi quando coloro che abbiano ottenuto la nomina, cessino per qualunque ragione, di far parte dell'Amministrazione.

Del pari, su proposta motivata dal governatore, sentita la Commissione d'avanzamento, nella prima attuazione del presente decreto, potranno ottenere la nomina a direttori coloniali gli attuali agenti coloniali di 3ª classe dell'Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 3ª classe della Somalia, i quali abbiano una anzianità di servizio complessivamente tra servizio militare e quello civile, non inferiore agli anni venti od una effettiva permanenza nelle colonie od oltre il confine in servizio nelle colonie medesime, di almeno dieci anni.

Le promozioni di cui al comma precedente saranno concesse in eccedenza ai posti di direttore coloniale disponibili dei rispettivi ruoli organici, diminuendo di ugual numero i posti di consigliere.

Successivamente, e fintanto che il numero dei funzionari nel terzo grado della carriera di 1ª categoria dell'Eritrea e della Somalia non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che saranno lasciati vacanti nel ruolo stesso dagli impiegati promossi per effetto delle disposizioni dei due comma precedenti, verranno soppressi nel grado di direttore coloniale e ripristinati nel grado di consigliere.

Art. 23.

I posti di consigliere che si renderanno vacanti nei ruoli organici della Somalia italiana fino al 30 novembre 1922, saranno conferiti mediante concorso per titoli agli attuali agenti coloniali di sesta classe della stessa colonia.

Art. 24.

Ai concorsi per titoli di cui all'art. 23 del presente decreto, si applicano le norme contenute nell'art. 52 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Per il giudizio sul servizio prestato la Commissione tiene presente, per ciascun candidato, un rapporto motivato del governatore della colonia.

Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuno degli elementi di giudizio specificati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del sopracitato art. 52 del R. decreto 23 ottobre 1919.

Art. 25.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta del governatore, saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio di un Comitato costituito nel modo indicato dall'art. 57 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità, condotta o condizioni di salute alle esigenze del servizio in colonia.

Art. 26.

La decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1º maggio 1919.

Nel resto il presente decreto andrà in vigore dal 1º dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto.

Art. 27.

Per quanto non sia diversamente provveduto col presente decreto, sono estese agli impiegati coloniali, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè le norme contenute nei decreti-legge modificativi 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 28.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 29.

Nei riguardi dei funzionari del ruolo dell'Eritrea, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, i quali furono trasferiti nel ruolo stabilito dall'art. 1 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, resta ferma la disposizione transitoria n. 11 di quest'ultimo decreto.

Sono abrogate le altre disposizioni degli ordinamenti della Eritrea e quelle degli ordinamenti della Somalia italiana, in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto e nei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

Personale di 1ª categoria dei ruoli coloniali della Eritrea e della Somalia italiana

Volontari od aspiranti.

Assegno mensile unico di L. 400.

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 4000 annue

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno di grado.

Consiglieri.

Stipendio iniziale L. 8600 annue.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10,200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttori coloniali.

Stipendio iniziale L. 10,500 annue.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
ROSSI.

Tabella B.

Personale di seconda categoria dell'Eritrea

Aiutanti coloniali - posti n. 18.

Stipendio iniziale lire 3300 annue.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5800 al compimento del 32° anno di grado.

Ufficiali coloniali - posti n. 12.

Stipendio iniziale L. 5600 annue.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 7700 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
ROSSI.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 711, *che modifica la ripartizione dei servizi tra i due uffici esecutivi finanziari di Girgenti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni dei due uffici esecutivi finanziari del

registro e bollo e del demanio nella città di Girgenti sono variate in conformità all'annessa tabella vista d'ordine Nostro del ministro proponente.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 25 del regolamento per il personale del registro e bollo approvato con Nostro decreto del 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei due uffici viene determinata, in via presuntiva, come segue:

per l'ufficio del registro e bollo L. 900.000;
per l'ufficio del demanio:
Amministrazione delle tasse e demanio L. 500.000.
Amministrazione del fondo per il culto L. 250.0.0.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA di ripartizione dei servizi tra i due Uffici esecutivi finanziari di Girgenti.

A) *Ufficio del registro e bollo.*

1. Registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari con riscossione dei relativi diritti di catasto e d'archivio e delle tasse di trascrizione ipotecaria.
2. Tassa sulle successioni con riscossione dei diritti catastali e delle tasse ipotecarie di trascrizione.
3. Tassa di manomorta.
4. Credito fondiario.
5. Diritti di segreteria.
6. Tasse a debito d'ogni specie.
7. Tasse sulle concessioni governative portate dalla tabella annessa al decreto legislativo del 24 novembre 1919, n. 2163, (ad eccezione dei permessi per porto d'armi e da caccia).
8. Tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione.
9. Bollazione con marche e visto per bollo.
10. Tassa in surrogazione del bollo e registro e tasse d'assicurazioni in genere.
11. Tassa di bollo sulla vendita di gioielli e altri oggetti preziosi.
12. Tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori e sulle acque minerali in bottiglie.
13. Tassa di bollo sulle inserzioni nei giornali, riviste, ecc.
14. Tassa di bollo sui biglietti delle tramvie e delle linee automobilistiche.
15. Tassa di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici, e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
16. Tassa di bollo sul prezzo di vendita e di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiansi considerati di lusso.
17. Depositi per ricorsi in Cassazione.
18. Diritti per significazione d'atti all'estero.
19. Tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale.
20. Diritto d'inserzione nel bollettino delle Società.
21. Vendita di tutte le specie di valori bollati al pubblico ed ai distributori secondari, ad eccezione solo delle marche per verificazione di pesi e misure, e vendita marche per le assicurazioni sociali e turistiche.

Aziende speciali.

Cassa notarile.

B) *Ufficio del demanio.*

1. Amministrazione dei patrimoni del demanio; dell'asse ecclesiastico e del Fondo per il culto.
(Vendite, rendite e crediti diversi).
2. Tasse di concessioni governative (soli permessi per porto d'armi e da caccia).
3. Tasse scolastiche.
4. Tassa sugli automobili, motocicli, autoscafi, velocipedi.
5. Diritti catastali pel rilascio di certificati, estratti e copie, compreso lo scritturato.
6. Depositi per adire agli incanti e per spese contrattuali.
7. Pagamento di spese di giustizia penale.
8. Riscossione delle multe e spese di giustizia penale ed amministrativa.
9. Vendita di valori bollati inerenti ai servizi dell'ufficio e delle marche per verificazione dei pesi e misure.

Aziende speciali.

Demanio forestale ed altre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 712, ***che sopprime il servizio dei vaglia-lettera e modifica le norme che regolano il servizio dei vaglia postali per l'interno del Regno.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 24 dicembre 1899, n. 501, e 10 febbraio 1901, n. 120, con i quali furono approvati il testo unico delle leggi postali ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866, per la gestione dei vaglia postali;

Visto il R. decreto 2 luglio 1912, n. 1102, col quale fu istituito un nuovo modello di vaglia (detto vaglia-lettera) e furono approvate le nuove disposizioni relative al servizio dei vaglia, in sostituzione di quelle contenute nel R. decreto 28 giugno 1903, n. 403;

Riconosciuta l'opportunità di sopprimere il servizio dei vaglia-lettera e di apportare talune modificazioni alle disposizioni regolamentari sopraccennate;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei vaglia lettera istituito col R. decreto 2 luglio 1902, n. 1102, è soppresso.

Art. 2.

È istituito per il servizio dell'interno del Regno nei rapporti con la Repubblica di S. Marino, delle Colonie italiane ed eventualmente degli uffici postali italiani all'estero, un modulo speciale su carta leggiera per i vaglia da annunziarsi per telegrafo con contabilità distinta da quella dei vaglia ordinari.

A questo nuovo tipo di vaglia restano applicabili le disposizioni vigenti relativamente alle tasse ed al rapporti in genere tra l'Amministrazione e gli utenti, in quanto non siano contrarie alle norme, di cui al presente decreto.

L'Amministrazione ha facoltà di disciplinare con norme interne l'esecuzione del servizio.

Art. 3.

All'atto della emissione dei vaglia ordinari interni di importo fino a venticinque lire, è fatto obbligo ai mittenti di dichiarare il luogo di destinazione, che dove essere scritturato dagli agenti dell'Amministrazione sui titoli stessi e sulla relativa nota di emissione.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria a quelle che precedono si intende abrogata.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 722, *che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali, della classe 1901 dopo compiuti otto mesi di servizio.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 16 del Nostro decreto, da convertire in legge n. 452 del 20 aprile 1920;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 452, i sottufficiali e militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali, appartenenti per età alla classe 1901 o chiamati a compiere la ferma con la classe stessa, i quali si trovino o verranno alle armi, continueranno a prestare servizio, dopo compiuti otto mesi di permanenza alle armi fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, eccettuati, beninteso, quelli che abbiano, per disposizione di legge, titolo a riduzione di ferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 715. Regio decreto 15 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Venezia, con sede in Mestre, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 716. Regio decreto 19 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della Campania, con sede in Napoli, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 717. Regio decreto 3 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, vengono classificate in 1ª categoria a sensi dell'art. 3 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le opere di bonifica della zona paludosa di Sesto Fiorentino in destra d'Arno (Firenze).

N. 721. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sambonifacio (Verona) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.